Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO SQUILLACE"
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE
Via Pelaggi, 1 – 88060 Montepaone (CZ) Tel. 0967 634727 Email:czic84600b@istruzione.it
Pec: czic84600b@pec.istruzione.it - C.M.: CZIC84600B- C.F.: 97035420799
https://www.icmontepaone.edu.it/

Ai docenti A tutti i Signori Docenti dell'I.C. "Squillace"

Al Direttore Sga

Al Personale Ata Al Presidente del Consiglio d'Istituto

Al sito web - Atti

Oggetto: **Direttiva ai Docenti e al Personale dell'I.C. "M. Squillace " di Montepaone**
Disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni e sulle alunne a.s.2026-27

Con la presente si richiama quanto deliberato nel Regolamento di Istituto e APPENDICE 7
e si forniscono in via preventiva misure organizzative per tutto il personale scolastico tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi conseguenti a condotte negligenti in merito alla vigilanza degli alunni.

A tal fine, si ricorda in prima istanza che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, come da normativa vigente e specificatamente:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, nonché al contratto di lavoro del personale (D.Lgs 297/94, art.10; DPR 275/99 artt. 3, 4 e 8; CCNL Istruzione e ricerca 2019-21);

- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile art. 2047 e art 2048; Legge n. 312/1980).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola sino alla loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato all'intervallo/ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590, Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Pertanto, la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.
Tanto premesso, il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 DLgs 165/01).

Se l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente, anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché durante l'intervallo/ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (CCNL).

Nella fattispecie, due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

● la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo: la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

● l'inversione dell'onere della prova: ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era preposto alla sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Pertanto, alla luce dei Regolamenti d'Istituto vigenti, il Dirigente scolastico dispone che il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni:

Norme di servizio:

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. In caso di ritardo deve darne, preventivamente, comunicazione all'Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di plesso. Ogni insegnante per la durata delle sue lezioni non lascia mai soli gli alunni, in quanto è anche responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi: in tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro temporanea sorveglianza.

Gli insegnanti, durante le ore a disposizione o di potenziamento, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio, a prescindere dall'eventuale

impiego per la sostituzione del collega assente, condizione questa che non deve essere comunicata anticipatamente al docente a disposizione, per il motivo di cui sopra.

Le ore di compresenza devono essere per legge svolte da entrambi i docenti coinvolti, fatte salve diverse disposizioni comunicate da codesta Dirigenza.

L'insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile di plesso l'assenza dell'alunno/a seguito/a per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti, in caso di oggettiva necessità non altrimenti superabile. La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe.

Durante l'intervallo, che è parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, i docenti sono tenuti a disporsi nella posizione più atta a garantire la vigilanza, coadiuvati dal personale ausiliario che stazionerà lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni.

I docenti faranno uscire gli studenti, per recarsi ai servizi igienici, uno o due alla volta, e controlleranno i tempi di permanenza fuori dall'aula. Qualora dovessero registrare una permanenza prolungata, sono invitati a darne comunicazione ai collaboratori scolastici per i dovuti provvedimenti, oltre a registrare il ritardo del rientro in classe sul registro elettronico.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati.

Si rammenta che espellere anche momentaneamente dall'aula uno o più alunni non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Il personale che svolge mansioni di collaboratore scolastico è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di sede ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Infortuni:

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che – nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati – l'assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Assenze alunni:

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni, segnalando all'Ufficio di Dirigenza e al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Comportamenti alunni:

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli alunni stessi, tenendo conto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Uscita alunni al termine delle lezioni:

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si deve garantire un regolare deflusso. L'uscita degli alunni dall'Istituto, infatti, deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non eccezionalmente accompagnati dal docente e/o dal collaboratore scolastico.

Gli alunni che frequentano la Scuola secondaria di Primo grado potranno fare rientro a casa autonomamente solo se espressamente autorizzati dai genitori che consegneranno in segreteria - area didattica - la relativa richiesta. I docenti vigileranno sulla correttezza della procedura documentale.

Cambio ora lezione:

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a cambio ora per fine lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; al fine di evitare casi di negligenza, si invitano i docenti a effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Gli studenti hanno obbligo di attendere l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto. Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dagli insegnanti solo in casi eccezionali per un tempo limitato e per singolo alunno.

Spostamento alunni da e per i laboratori e la palestra:

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche – devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e, quando è possibile, ad un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati dall'insegnante nella loro aula prima dell'inizio dell'intervallo e/o dell'ora successiva.

A tal proposito si rammenta che particolare attenzione è da porre agli infortuni in corso di attività sportiva o in laboratorio, dando il giusto peso anche agli accadimenti che possono sembrare di secondaria importanza dinanzi alle potenziali situazioni di rischio e trasmettendo tempestiva relazione informativa al Dirigente presso gli Uffici di Segreteria.

Esperti esterni:

Qualora l'insegnante ritenga utile invitare in classe un'altra persona in qualità di "esperto" a supporto dell'attività didattica dovrà chiedere formalmente e con congruo anticipo l'autorizzazione al Dirigente scolastico e provvedere alla successiva trasmissione della modulistica relativa al consenso informato per le famiglie. Spetta all'insegnante interessato accertarsi dell'avvenuta autorizzazione del Dirigente scolastico all'accesso del personale esterno, tramite palese ostensione del documento autorizzativo al Responsabile di plesso. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni, come da disposizione scritta. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio, che è tenuto a permanere nella classe e ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate:

Le entrate in ritardo sono sempre da giustificare secondo i regolamenti della scuola. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola. Nessun alunno può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico: gli alunni devono, infatti, essere prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne (regolarmente comunicato dalla famiglia). Comunque, i genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione:

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, di visite guidate o di viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati formalmente a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta . Al docente accompagnatore, per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. L'insegnante accompagnatore è tenuto anche ad illustrare agli alunni le finalità didattiche e i contenuti culturali dell'attività didattica in esterna, avendo cura di effettuare le dovute azioni propedeutiche.

È obbligatorio che ogni alunno partecipante all'attività didattica sia coperto da polizza assicurativa sugli infortuni. Sarà cura del docente organizzatore verificare l'avvenuto pagamento della relativa quota da parte di tutti gli studenti aderenti.

Accesso ai locali scolastici:

Ai locali scolastici è fatto assoluto divieto di accesso alle persone estranee, se non previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e conseguente registrazione su appositi registri (uno per plesso) da parte del personale Ata preposto alla reception. Detta disposizione vale anche per tecnici, giornalisti, rappresentanti dei libri, operatori televisivi, rappresentanti di Associazioni o Enti e/o figure che – a qualunque titolo – operano alle dipendenze delle amministrazioni provinciali e comunali.

I genitori degli alunni non possono assolutamente accedere alle classi: per comunicazioni urgenti ai propri figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Sicurezza:

È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), depositato agli atti della scuola, previa richiesta all'RLS e del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza e alle esercitazioni di evacuazione, nonché è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico in forma scritta quanto potrebbe costituire e/o rappresentare causa di infortunio e/o di inadempimento in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal proposito, si rammenta che le prove di evacuazione debbono essere almeno due nell'anno scolastico. Inoltre, si invita vivamente tanto a verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni ed incarichi a favore dei soggetti con disabilità, quanto a porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico (es. transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, in presenza di porte, finestre, armadi con vetri fragili; in prossimità a dislivelli non sufficientemente

protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; in locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, etc.) ovvero nei movimenti di classi o gruppi di alunni che possono causare corse, spinte, etc.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal quadro normativo vigente, si raccomanda che gli accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico dovranno risultare sempre apribili: il collaboratore scolastico incaricato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è tenuto a provvedere all'apertura e chiusura dell'accesso.

D'altra parte, si precisa che la figura del cosiddetto "preposto" (i cui doveri sono indicati nel DLgs. 81/08) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione, in palestra e nei laboratori.

In ogni caso il personale scolastico è tenuto, a seconda del proprio ruolo e della propria funzione, a fornire agli alunni le necessarie istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e dare periodicamente informazioni agli stessi sui possibili fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

In ultimo, ma non secondariamente, tutto il personale scolastico è tenuto a segnalare in qualsiasi periodo dell'anno ed in forma scritta al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Si confida nella massima collaborazione di tutti.

Firmato
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa ALFEO Anna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. c2D.L.39/93